



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il codice della giustizia contabile (C.G.C.);

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

Visto il D.P.C.M. del 10 aprile 2020;

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 20 del 22 marzo 2020, n. 23 del 25 marzo 2020 e n. 32 del 12 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 138 del 1° aprile 2020, recante "*Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 3 aprile 2020;

Vista l'ordinanza presidenziale 22 marzo 2020, n. 72;

Vista l'ordinanza presidenziale 27 marzo 2020, n. 78;

Visto il documento della Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati DGSIA n. 1177 del 9 aprile 2020, recante la "*Procedura per la sottoscrizione con firma digitale di provvedimenti del Giudice*";

Vista la Circolare del Segretario Generale 20 marzo 2020, n. 11, recante "*Misure organizzative urgenti in attuazione della legislazione emergenziale in relazione alla pandemia da Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)*";

Vista la mail del Segretario generale del 12 aprile 2020, ore 0.44;

Ritenuto di dover adottare, in via definitiva, misure organizzative *ex art.* 85, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Dato atto che nella fissazione delle nuove udienze va tenuto conto della normativa emergenziale e della natura del giudizio;

Sentita la Funzionaria preposta alla Segreteria della Sezione (come da mail del 14 aprile 2020);

Sentito il Dirigente del SAUR Campania (come da mail del 14 aprile 2020),

Sentita l'Autorità sanitaria (come da mail della dott.ssa Panariello del 15 aprile 2020);

Considerato che, per le attività giurisdizionali, è stato interpellato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, con mail del 14 aprile 2020 (mail di ricezione del Presidente avv. Tafuri del 15 aprile 2020);

Rilevato che, all'atto del rilascio del presente provvedimento, non risulta ancora trasmesso l'avviso di competenza di detto Ordine professionale;

Considerato che il presente provvedimento integra le precedenti misure organizzative con disposizioni attinenti alla celebrazione delle udienze in via telematica e alla firma digitale dei provvedimenti del Giudice, nonché attraverso la riduzione del numero di persone ammesse in Ufficio in occasione delle udienze;

Ritenuto che la previsione della necessità di acquisire l'esplicito consenso alla trattazione delle singole cause in via telematica rappresenti adeguata tutela delle ragioni che fondino l'eventuale avviso negativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli sul tema;

Considerata l'urgenza di provvedere,

DISPONE

A) Misure relative alle udienze

A.1) Le udienze, contabili e pensionistiche, programmate nel periodo intercorrente fino all'11 maggio 2020, vengono rinviate d'ufficio.

Sono fatte salve le eccezioni previste dal combinato disposto dell'art. 83, comma 3, lett. a), ultimo alinea e dell'art. 85, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, purché le parti interessate producano motivata richiesta di trattazione, da depositare in Segreteria entro il settimo giorno antecedente l'udienza inizialmente fissata.

In tale ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente della Sezione, ovvero dai Giudici monocratici nei giudizi loro assegnati in materia contabile e pensionistica.

Con separati provvedimenti, adottati dal Presidente della Sezione, ovvero dai Giudici monocratici nei giudizi loro assegnati in materia contabile e pensionistica, saranno dettate le disposizioni attuative.

Ricorrendo le ipotesi eccezionali di cui alla normativa richiamata, si dovrà comunque verificare che i componenti del Collegio, ovvero i Giudici monocratici, non siano soggetti alle prescrizioni di cui all'ordinanza del Presidente della Giunta regionale

della Campania 22 marzo 2020, n. 20, come prorogate con l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 32 del 12 aprile 2020.

Si dovrà inoltre tener conto di segnalazioni, in merito al ricorrere di detta circostanza rispetto alle loro persone, che i rappresentanti del Pubblico ministero ovvero le parti in causa abbiano depositato o depositino in Segreteria entro il settimo giorno antecedente l'udienza inizialmente fissata.

A.2) Per le udienze, contabili e pensionistiche, previste nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, valgono le linee-guida vincolanti di seguito indicate, con la precisazione che i relativi provvedimenti attuativi saranno adottati dal Presidente della Sezione, ovvero dai Giudici monocratici nei giudizi loro assegnati nelle materie di competenza.

In materia pensionistica le linee-guida valgono se compatibili con l'art. 85, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, alle cui disposizioni si rinvia.

[a] Le udienze vengono rinviate d'ufficio a data/e successiva/e al 30 giugno 2020. È fatta salva la possibilità di rinviare singoli giudizi a una data intermedia laddove una più ritardata trattazione arrechi grave pregiudizio, che le parti interessate dovranno dimostrare depositando in Segreteria motivata memoria entro il settimo giorno antecedente l'udienza inizialmente fissata.

[b] Saranno invece discussi nella data inizialmente fissata ovvero in relazione alla natura del giudizio:

- i procedimenti cautelari;
- le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe arrecare grave pregiudizio, che le parti interessate dovranno dimostrare depositando in Segreteria motivata memoria entro il settimo giorno antecedente l'udienza inizialmente fissata;
- le cause in materia pensionistica, nei termini di cui all'art. 85, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020.

Dovrà tenersi conto della difficoltà di Magistrati e/o Avvocati, residenti al di fuori del territorio della Campania, a raggiungere la Sede della Sezione.

[c] Il Presidente del Collegio e i Giudici monocratici, nelle prime due ipotesi di cui al precedente punto [b], disporranno la celebrazione delle udienze a porte chiuse laddove ne ravvisino la necessità per ragioni di emergenza sanitaria.

[d] Il Presidente della Sezione e i Giudici monocratici potranno disporre distinte fasce orarie di chiamata delle cause, mediante decreto pubblicato sul sito della Sezione e affisso all'Albo pretorio e nella portineria della Sede.

Detto decreto sarà, inoltre, trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, perché possa curarne la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e darne notizia agli altri COA della regione Campania.

[e] Per la celebrazione delle udienze sarà utilizzata solo l'apposita sala, per cui non è consentito celebrare più udienze nella stessa giornata e allo stesso orario.

Nella sala udienze gli avvocati e i rappresentanti delle Amministrazioni potranno essere presenti in numero non superiore a otto unità.

[f] Ulteriori avvocati e rappresentanti delle Amministrazioni potranno sostare nella stanza n. 22, ovvero nella sala adibita a camera di consiglio, in numero non superiore a sei unità.

[g] I presenti dovranno comunque assicurare tra loro una distanza minima di due metri.

[h] Gli avvocati saranno esonerati dall'indossare la toga.

[i] Le cause saranno chiamate secondo il numero di iscrizione nel ruolo di udienza, salvo particolari esigenze (ad esempio, raggruppamento di cause nelle quali sia officiato il medesimo difensore).

[l] La trattazione delle cause dovrà svolgersi nel minor tempo possibile, per cui:

1) la relazione sui fatti di causa sarà ridotta agli elementi essenziali della vicenda e alle conclusioni rassegnate dalle parti;

2) gli interventi orali delle parti saranno limitati a controrepliche essenziali, salvo motivate esigenze;

3) le parti, per favorire la tempistica, potranno scambiarsi e depositare al fascicolo processuale brevi memorie utilizzando canali informatici, fino a cinque giorni prima dell'udienza.

A.3) Ai sensi dell'art. 85, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 18/2020, le udienze possono svolgersi in videoconferenza, nel rispetto delle limitazioni derivanti dalle disposizioni che precedono.

In tal caso trovano applicazione le prescrizioni dettate dall'art. 3 del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 138 del 1° aprile 2020, che si riporta di seguito in corsivo, unitamente a integrazioni contenute in parentesi quadra ed espresse in carattere normale:

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 85, comma 3, lettera e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al 30 giugno 2020 e per tutta la durata dell'emergenza ivi stabilita, le udienze collegiali o monocratiche, sia pubbliche che camerale, nonché le camere di

consiglio, possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi attualmente nella disponibilità della Corte dei conti, con le modalità indicate dalla Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati ed in conformità delle disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente della Corte dei conti e delle linee guida adottate dai competenti vertici istituzionali ai sensi dell'articolo 85, comma 3, lettera d) del citato decreto-legge.

Resta salvo quanto previsto dall'articolo 85, comma 5, in tema di udienze monocratiche pensionistiche, [per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, individuato in applicazione dell'articolo 36, comma 4, ultimo alinea, del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020].

[Lo svolgimento dell'udienza in videoconferenza è disposto dal Presidente della Sezione o dal Magistrato designato a presiedere il Collegio (sentiti i componenti del medesimo), ovvero dai Giudici monocratici, con decreto da comunicare tempestivamente alla Segreteria della Sezione].

2. *[Ricevuto il decreto di cui al punto 1,] la Segreteria della Sezione giurisdizionale avvisa le parti, ovvero i loro procuratori e difensori, ed il Pubblico Ministero nelle cause ove è obbligatoria la sua presenza, dello svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto indicando le relative modalità.*

L'avviso è dato mediante posta elettronica certificata o ordinaria o, in mancanza, con altro mezzo idoneo allo scopo [entro il sesto giorno antecedente l'udienza, ovvero entro il termine inferiore stabilito nel decreto in relazione a esigenze cautelari].

Il consenso alla partecipazione all'udienza telematica è comunicato alla Segreteria tramite posta elettronica certificata o ordinaria [entro il quarto giorno antecedente le udienze del martedì, ovvero entro il secondo giorno antecedente le udienze del mercoledì e del giovedì, ovvero entro il termine inferiore stabilito nel decreto in relazione a esigenze cautelari].

[Laddove non venga acquisito il consenso, ovvero nelle ipotesi di contumacia, non si dà luogo alla celebrazione dell'udienza in videoconferenza].

3. *All'udienza il Presidente o il giudice, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento nonché le presenze e dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e, ove trattasi di parti personalmente presenti, della loro libera volontà a dar corso all'udienza telematica.*

4. *Qualora il collegamento non sia disponibile o la sua qualità non sia ritenuta idonea dal Presidente o dal giudice, ovvero nei casi di indisponibilità o impossibilità di uno*

dei difensori o delle parti ad effettuare il collegamento, ovvero di indisponibilità o incompletezza del fascicolo processuale informatico, l'udienza è rinviata e del rinvio è data comunicazione dalla Segreteria alle parti. Per le camere di consiglio alle quali partecipano i soli magistrati la seduta è aggiornata.

5. Il verbale di udienza in videoconferenza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario dell'udienza. Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nelle forme predette, il verbale d'udienza è redatto su supporto cartaceo e sottoscritto nei modi ordinari. Il Presidente o il giudice possono inoltre disporre, qualora sia disponibile e nel rispetto della riservatezza dei dati personali, la registrazione audio/video della sessione di videoconferenza, per la quale viene apposta dal segretario di udienza la propria firma digitale.

6. Ove sia richiesta la compilazione del sommario processo verbale di cui all'articolo 38, comma 3, del codice di giustizia contabile, il documento è redatto su supporto cartaceo e sottoscritto nei modi ordinari.

7. In luogo della affissione alla porta dell'aula di udienza, l'ordine di discussione delle cause è pubblicato sul sito Internet istituzionale o, in mancanza, portato a conoscenza delle parti mediante posta elettronica entro il giorno precedente l'udienza.

A.4) La trattazione, in sede pubblica o camerale, dei giudizi che vengano rubricati al ruolo generale nel periodo fino al 30 giugno 2020 viene fissata ad una udienza successiva a quest'ultima data, a prescindere da più ridotti termini previsti dal C.G.C, trovando applicazione il principio generale desumibile dall'art. 85, comma 3, lett. d) e lett. f), del decreto-legge n. 18/2020, inteso a escludere che si tengano udienze nel periodo *de quo*, fatta eccezione per i casi in cui la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

L'udienza pubblica o camerale, quindi, viene fissata a data successiva al 30 giugno 2020, rimanendo riservata al Presidente della Sezione, ovvero ai Giudici monocratici, al fine di ogni diversa decisione, la valutazione dell'urgenza, da compiere sulla base dell'atto introduttivo del giudizio e di ogni altra documentazione disponibile.

A.5) La sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti del Giudice segue le indicazioni operative di cui al documento della Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati DGSIA n. 1177 del 9 aprile 2020, recante la "*Procedura per la sottoscrizione con firma digitale di provvedimenti del Giudice*", al quale si rinvia.

B) Misure relative alle attività della Sezione.

B.1) Per gli adempimenti connessi all'attività della Sezione gli utenti dovranno usufruire di regola di canali telematici/telefonici, utilizzando i seguenti recapiti:

- campania.giurisdizione.resp@corteconticert.it;
- campania.giurisdizione.pens@corteconticert.it;
- campania.giurisdizione.conti@corteconticert.it;
- segr.sezione.giur.campania@corteconti.it;
- 081-2465267

B.2) Il Presidente della Sezione, sentito il Dirigente e il Funzionario preposto, individua di volta in volta le attività da ritenere essenziali anche in ragione della durata del periodo emergenziale e pure in via transitoria.

B.3) L'accesso del pubblico agli Uffici della Sezione è limitato alle giornate di martedì e venerdì - dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Per gli avvocati sono fatti salvi i tempi occorrenti alla partecipazione alle udienze, nonché motivate ragioni di urgenza per le quali vi sia necessità di accesso anche in altri giorni della settimana (quali la scadenza di termini per la costituzione in giudizio o il deposito di memorie autorizzate), alle condizioni di cui al punto che segue.

B.4) L'accesso del pubblico agli Uffici della Sezione è consentito previa prenotazione telematica ovvero telefonica, ai seguenti recapiti:

- prenotazioniurpcampania@corteconti.it
- 081-2465267

Nel periodo fino all'11 maggio 2020 sono fatte salve le modalità più restrittive di cui all'ordinanza presidenziale 22 marzo 2020, n. 72, in materia di lavoro agile, dettate anche in considerazione della sospensione dei termini.

B.5) La Segreteria curerà che la relativa convocazione sia scaglionata per orari fissi.

B.6) Il pubblico accederà solo alla sala di ingresso antistante l'ascensore, dove potrà interloquire con il funzionario competente.

B.7) Al fine di limitare i contatti nelle operazioni di identificazione in portineria:

- l'utente depositerà fotocopia di valido documento di riconoscimento e l'autodichiarazione attestante di non essere sottoposto a quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 (entrambi i documenti saranno preferibilmente inviati in via telematica all'indirizzo di cui al punto B.3, unitamente alla richiesta di prenotazione);

- l'addetto alla portineria rilascerà una ricevuta da blocchetto "madre - figlia", nella quale riporterà il nominativo del funzionario competente (ricevuta che sarà poi controfirmata da quest'ultimo e restituita dall'utente all'uscita); poi l'addetto informerà telefonicamente l'Ufficio di destinazione, per avere conferma della prenotazione;
- non saranno rilasciate le targhette di identificazione normalmente in uso.

B.8) Il Dirigente del SAUR curerà l'urgente predisposizione di badge da assegnare secondo le prescrizioni della circolare del Segretariato generale n. 12/26.2.2019 (visitatori abituali ecc.).

B.9) Per eventuali esigenze fisiologiche, il personale dell'Ufficio provvederà ad accompagnare gli utenti ai servizi igienici riservati.

B.10) Il personale della Sezione dovrà evitare di sostare in gruppo nelle stanze, davanti ai distributori automatici di alimenti e bibite, nonché nei corridoi.

B.11) È fatta salva ogni ulteriore e/o diversa determinazione da assumere in relazione all'evolversi dell'emergenza COVID-19.

L'ordinanza presidenziale 27 marzo 2020, n. 78 è abrogata.

Il presente atto viene sottoscritto dal Dirigente del SAUR Campania per i profili di competenza.

Il Presidente della Sezione
Salvatore Nicoletta

Il Dirigente del SAUR
Angelo Borrelli